

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1799}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVONE, MARTINI MARIA ELETTA, LETTIERI, NUCCI

Presentata il 7 marzo 1973

Costituzione dell'« Ente Tuscia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Descrivere chi sono stati gli etruschi, a quale altissimo livello di civiltà essi siano pervenuti, quali contributi abbiano dato alla formazione della civiltà romana e poi a quella italiana, apparirebbe un offendere le nostre intelligenze e la nostra cultura.

Questo popolo, che ancora non si riesce a stabilire se, di origine asiatica, sia giunto nella vallata del Po discendendo dalle Alpi e quindi si sia disseminato negli altri territori della penisola o se era un vero popolo italiano, è certo che, in modo particolare esso appare stabilito nella zona sud Toscana (Livorno, Pisa, Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto) e nord Lazio e Umbria (Roma nord, Viterbo, Perugia, Terni) soprattutto quando si dà struttura politica amministrativa e forma la confederazione dell'Etruria con i suoi dodici Stati — Dodecapoli — ed alla sua città più importante — Tarquinia — fa partire tutta la sua influenza.

Dice a proposito Aldo Nepi Modona: « La confederazione dell'Etruria propria era costituita da dodici Stati, e perciò detta dodecapoli. Una delle città più antiche si ritiene fosse Tarquinia, metropoli dell'Etruria, cui si aggiunsero in progresso di tempo Vulci, Vetulonia, Caere (l'attuale Cerveteri), Arezzo, Chiusi (Charmas), Roselle, Volterra (Velathri), Cortona, Perugia, Volsini (Velzu) Viteres (attuale Orvieto?) poi sostituita da Volsini novi (attuale Bolsena?), Veio, poi sosti-

tuita da Populonia, forse anche Fiesole. E ricordiamo altre città notevoli come Pisa, Sovana, Saturnia, Statonia, Talamone, Cosa, Tuscania, e ultima Luni. Sull'altura di Montefiascone alcuni ubicano poi il celebre Fanum Voltumnae dove si svolgevano ogni primavera solenni cerimonie religiose, cui accorreva folla immensa d'ogni parte d'Etruria ».

Era naturale quindi che in questa zona nella quale hanno dato il meglio di se stessi nell'agricoltura, nel commercio, nell'industria, nell'arte militare, gli etruschi ci lasciassero i migliori e più solenni monumenti e le più eloquenti testimonianze della loro cultura grazie anche al loro alto senso di religiosità che li ha portati a quel culto dei morti che nessun altro popolo ha mai più avuto e che è stato indiretto mezzo per farci pervenire eloquenti documenti di vita e di civiltà.

Studiosi di tutto il mondo e di tutte le epoche hanno cercato trovare le più precise indicazioni della storia di questo popolo, ma soprattutto hanno cercato e cercano di interpretare la vita di un popolo che, da quanto ci ha tramandato, ci dice l'altissimo grado di civiltà cui era pervenuto. È logico e giusto che si indaghi per sapere della religione di questo grande popolo, del concetto che ha avuto della vita, della famiglia, della società, del modo di condursi nelle comunità, del grado di libertà e di autonomia e quindi dell'ordinamento politico e amministrativo.

È un cercare nel passato per imparare a vivere nel presente. È l'attuazione del ciceroniano *historia, magistra vitae*.

Ed è sorprendente vedere con quanta umiltà e passione uomini di scienza si incontrino con regnanti che impegnano il tempo libero, che riescono a rubare dalle cure dello Stato, a scavare materialmente e ideologicamente nelle cose degli etruschi per appagare, è vero, il gusto della curiosità del ricercatore ma soprattutto per rispondere ad interrogativi loro propri.

Ma è altrettanto triste e avvilente vedere, in contrasto a ciò e con una tenacia degna di ben altra causa, autentici sciacalli gettarsi su tanta storia per il vilissimo guadagno di qualche rimborso spesa arricchendo forse la borsa altrui ma certamente impoverendo la dignità nazionale, l'arte e la scienza storica.

Per secoli le tombe etrusche sono state autentiche miniere di illeciti arricchimenti e quasi non passa giorno, che non registrino fatti di contrabbando di opere d'arte.

È per mettere un fermo a tutto ciò che ci si onora di presentare questa proposta di legge.

È per un rispetto verso il popolo che nella laboriosità e nella pace ha onorato le nostre terre; è il dovuto segno di omaggio a chi nei secoli ha gettato il seme della civiltà italica; è un atto di dignità di noi stessi, atto che se si pone oggi, con qualche ritardo nella storia, nulla perde della sua validità morale e civile, della sua incidenza nelle cose concrete e nel-

la stessa sua efficienza. Se molto infatti si è perduto, moltissimo rimane ancora da scoprire e soprattutto da studiare.

È quindi allo scopo di coordinare il tutto, di fare azione promozionale di collezionare, organizzare, di rendere scientificamente e sistematicamente valido ogni lavoro di ricerca e di studio che si è pensato proporre la costituzione dell'Ente Tuscia.

Questo ente non vuole né deve essere un « carrozzone » che non abbia altro scopo che quello di accontentare popolazioni o ambizioni ed è per questo che esso ha una struttura snella ed operativamente efficiente né vuole togliere competenze proprie allo Stato e alle Regioni ma vuole queste incanalarle in un unico organismo che specificatamente provveda al grande scopo di non lasciare vieppiù mortificare quanto la storia ci ha consegnato e che noi abbiamo il dovere di trasferire nel miglior modo possibile e nella sua integrità ai nostri figli.

È certo che così grande scopo da raggiungere non può trovare avvilimento nelle gelosie di competenza né nelle piccole cose che spesso uccidono, o soffocano, i grandi ideali.

L'Ente Tuscia nasce da una realtà e intende affrontare le domande che questa realtà pone.

È con questi sentimenti e per raggiungere questi scopi che ci si permette sottoporre alla attenzione dei colleghi la seguente proposta di legge nella certezza che essa sia fatta propria e approvata dal Parlamento italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'« Ente Tuscia » ai fini di cui al successivo articolo 3.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede legale ed amministrativa in Viterbo.

ART. 2.

L'Ente opera nelle località: Capena, Cerveteri (Kisria, Caere, Agylla), Civitavecchia, Santa Severa (Pyrgi), Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Monterano (Manturanum), Morlupo, Riano, Veyo (Veii) (Isola Farnese-Roma) della provincia di Roma;

Barbarano Romano (Manturanum?), Bisenzio (Visentium), Blera (Bieda), Bolsena (Volsinium), Bomarzo (Polimartium), Canino, Castel d'Asso (Castellarum Axia), Civita Castellana (Faleri Veteres), Corchiano (Fescennium), Farnese (Castro), Ferento (Ferentium), Grotte di Castro, Grotte di Santo Stefano, Ischia di Castro, Nepi (Népete Nepet), Norchia (Orcle), Orte (Horta), San Giovenale di Blera, Sutri (Sutrium), Tarquinia (Tarquinii), Trevignano di Acquapendente, Tuscania, Véyano, Vignanello, Viterbo (Surina, Vicus Elbii), Vulci (Vulcia, Volci), Calcata (Narce), Capranica, Carbognano, Castel Cardinale (Mussarna), Porto Clementino (Graviscæ) della provincia di Viterbo;

Artimino (Carmignano), Fiesole (Faesulae), Firenze (Florentia) della provincia di Firenze;

Arezzo (Arretium), Cortona (Curtuna) della provincia di Arezzo;

Ansedonia (Gosa), Grosseto, Magliano in Toscana (Heba), Marsiliana d'Albegna (Caletra), Massa Marittima, Orbetello (Subcosa), Pitigliano, Porto Santo Stefano (Monte Argentario), Saturnia, Sovana (Suana), Vetulonia (Vetalu-vetlum), della provincia di Grosseto;

Campiglia Marittima, Castiglione del Tevere, Livorno, Populonia (Pofluna, Pupluna), Elba (Isola d') della provincia di Livorno;

Lucca, della provincia di Lucca;

Casale Marittimo, Pisa, Volterra (Velathri, Volaterræ), della provincia di Pisa;

Asciano, Castellina in Chianti, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi (Charars, Clusium), Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Pienza, Radicofani, San Gimignano, Siena (Sena, Saena) della provincia di Siena;

Castiglione del Lago, Città della Pieve, Perugia (Perusia), della provincia di Perugia;
Orvieto (Velsu, Velzna, Fanum Voltumnae) della provincia di Terni.

ART. 3.

Scopi dell'« Ente Tuscia » sono:

- 1) tutela della ricerca del patrimonio archeologico specie per quanto riguarda quello interessante la civiltà etrusca;
- 2) elencazione, numerazione, conservazione, ripristino dei reperti archeologici etruschi;
- 3) costruzione e gestione di musei specifici e di biblioteche specializzate;
- 4) promozioni di incontri culturali e di pubblicazioni di studi sulla etruscologia;
- 5) coordinamento e, su delibera degli enti locali competenti, gestione di beni archeologici di proprietà comunale o provinciale raccolti in musei e gli stessi musei e scavi;
- 6) costruzione e gestione del museo etrusco e medioevale nazionale in Tuscania (Viterbo);
- 7) ogni e qualsiasi altra iniziativa tendente a salvaguardare l'ambiente naturale della Tuscia e l'incremento degli scopi che la presente legge intende raggiungere.

ART. 4.

Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto:

- 1) per ogni regione interessata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge: dal presidente della Regione o da un suo delegato scelto tra gli amministratori;
- 2) per ogni provincia interessata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge: dal presidente o da un suo delegato scelto tra gli amministratori;
- 3) da 10 esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione;
- 4) da 9 rappresentanti comunali scelti, in ragione di 3 per ogni Regione, dal consiglio regionale competente e interessato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

È compito del consiglio di amministrazione:

- a) fissare annualmente la linea d'azione e d'intervento dell'« Ente Tuscia »;
- b) stabilire il programma di massima che si intende attuare nell'anno;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

d) si pronunzia sul regolamento dell'ente e sulle eventuali sue modifiche.

Il regolamento fissa i modi e le volte di convocazione dello stesso consiglio di amministrazione.

ART. 6.

Il comitato di presidenza scelto fra i componenti il Consiglio di amministrazione è eletto dallo stesso consiglio di amministrazione ed è formato da non più di 8 membri in modo che ogni Regione abbia un proprio rappresentante.

Il comitato di presidenza è l'organo esecutivo dell'ente e prende iniziative nell'ambito delle cose approvate dal consiglio di amministrazione secondo il precedente articolo 5.

ART. 7.

Il presidente rappresenta a tutti gli effetti l'« Ente Tuscia »; il consiglio di amministrazione lo elegge a maggioranza semplice tra i suoi componenti.

Egli presiede i lavori sia del Consiglio di amministrazione sia del comitato di presidenza.

ART. 8.

Tutte le cariche hanno la durata di 5 anni e sono rinnovabili.

ART. 9.

La regione Lazio esercita sull'« Ente Tuscia » la tutela e il controllo ed in caso di violazioni di leggi amministrative nomina il commissario.

Ciò si attua anche se venisse a mancare per dimissioni o altri motivi la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

ART. 10.

All'« Ente Tuscia » è assegnato annualmente:

1) sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo di lire 150 milioni;

2) sul bilancio della Regione Lazio, Toscana e Umbria un fondo di lire 100 milioni per Regione;

3) sul bilancio dell'Amministrazione provinciale interessata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge un fondo di lire 50 milioni per ogni Amministrazione provinciale.

ART. 11.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti nominati o eletti rispettivamente e in ragione di uno effettivo e uno supplente dal Ministero della pubblica istruzione; dalla Regione Lazio e dal Consiglio di amministrazione dell'« Ente Tuscia ».

Presidente del Collegio è il membro effettivo nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 12.

L'« Ente Tuscia » può accettare elargizioni, donazioni e lasciti da privati e da enti sia in beni mobili che immobili e sia in collezioni o in beni archeologici.

ART. 13.

Possono essere assegnati all'« Ente Tuscia » e per essere impiegati alla ricerca tutelata e al conseguimento degli altri scopi di cui all'articolo 3 della presente legge, gli obiettori di coscienza di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

L'onere di spesa per tale personale è a carico del bilancio del Ministero della difesa o di quel Ministero sul cui bilancio verrà imputata la spesa per il servizio militare non armato o per il servizio civile sostitutivo di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

ART. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro del tesoro, le Amministrazioni regionali competenti e lo stesso Consiglio di amministrazione dell'« Ente Tuscia », saranno fissate, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, le norme regolamentari contabili concernenti e l'amministrazione dell'« Ente Tuscia », e quelle concernenti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale.